

Guaccero. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per conoscere se fra i supplenti postelegrafici ex-combattenti, di cui all'articolo 96 del disegno di legge sull'ordinamento delle poste e dei telegrafi, s'intendono compresi, come sarebbe giusto ed equo, anche quei supplenti ex-combattenti, che in un momento qualsiasi della loro carriera prestarono lodevole servizio in missione presso uffici postelegrafici principali. E per conoscere inoltre quali giusti affidamenti l'amministrazione intenda dare a quegli altri supplenti i quali avendo prestato lodevole servizio prima presso importanti ricevitorie poi in servizio militare al fronte non sono ammessi a beneficiare delle predette provvidenze legislative ».

RISPOSTA. — « Lo spirito informatore dell'articolo 96 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, fu quello di sistemare con le dovute garanzie, in pianta stabile quel personale avventizio e delle ricevitorie il quale, in momenti critici per questa Amministrazione, verificatisi in seguito alla chiamata alle armi di numerosi impiegati, sostituì efficacemente gli assenti prestando un vero e proprio servizio di missione per conto di questa Amministrazione.

« Il 6° paragrafo del citato articolo 96 si riferisce appunto a quei supplenti che trovandosi in missione, dovettero interrompere il servizio per rispondere agli obblighi militari.

« Da quanto precede si desume che il beneficio di cui sopra non poteva essere esteso a coloro che in epoca più o meno remota o per momentanee esigenze di servizio furono inviati in missione, perchè ciò, come fu ripetutamente dichiarato agli interessati, non costituì, nè poteva costituire da parte di questa Amministrazione alcun impegno di provvedere alla loro sistemazione in ruolo.

« In quanto ai supplenti ex-combattenti che non prestarono servizio di missione, questo Ministero non ha mancato di tener conto nei limiti del possibile delle loro aspirazioni.

« Infatti in virtù dell'articolo 87 del precitato decreto-legge i supplenti di età non inferiore ai trent'anni, forniti di licenza di scuola media inferiore e con tre anni di effettivo servizio computando come tale anche quello passato sotto le armi in qualità di richiamato o di trattenuto, possono con un esame di idoneità, conseguire la nomina di ufficiale postelegrafico.

« Per quelli che non si trovano nelle suindicate condizioni, gli articoli 9 e 12 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, garantiscono loro un equo trattamento economico da parte dei ricevitori dei quali essi sono i coadiutori ed agenti di fiducia.

« *Il sottosegretario di Stato*

« MASCIAANTONIO ».

Improta. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se e quando s'intenda di abolire la polveriera di Capodichino, che, con i suoi grandi depositi di esplosivi, costituisce un pericolo permanente per le popolazioni circostanti ».

RISPOSTA. — « È intendimento del Ministero della guerra di procedere all'abolizione della polveriera cui accenna l'onorevole interrogante; all'uopo è in corso di impianto un nuovo deposito munizioni a Carditello (Capua), destinato a ricevere gli esplosivi di Capodichino.

« Si ritiene che il relativo sgombero possa essere iniziato al più presto, in modo da essere ultimato entro qualche mese. In tutti i casi, allo scopo di eliminare, per quanto possibile, l'eventualità di pericoli per la pubblica incolumità, il deposito di Capodichino è stato già da tempo sistemato in modo da rispondere alle indispensabili norme di sicurezza, e da esso sono stati allontanati i tipi di esplosivi più pericolosi.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Labriola. — *Ai ministri dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano prendere allo scopo di ristabilire le comunicazioni fra la città di Napoli, la frazione di Fuorigrotta e tutta la plaga Flegres, oggi interrotte a causa delle condizioni in cui trovansi il tunnel di Fuorigrotta ».

RISPOSTA. — « A complemento della risposta data direttamente dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per la parte di sua competenza, fo noto che in seguito al franamento avvenuto il giorno 11 novembre 1919 nella galleria Grotta Nuova, per cui sono impedita le comunicazioni tra la città di Napoli e Fuorigrotta, tanto il Regio commissario straordinario presso il municipio di Napoli, quanto le altre autorità locali, interessarono il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari per la concessione del pubblico transito nella galleria ferroviaria di Posillipo.